

VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE NOMINALE

20 gennaio 2016 ore 06:00

Legge di Stabilità 2016: regime CFC con più oneri per i contribuenti

di **Fabio Ghiselli** - Dottore Commercialista e Revisore legale, Vice Presidente del CTF ANDAF

Ai fini della disciplina CFC, la legge di Stabilità 2016 prevede che qualunque regime fiscale, ordinario e speciale, si consideri “privilegiato” se il livello di tassazione nominale risulta essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Non ci sarà più, pertanto, alcun decreto o provvedimento del MEF al quale si potrà fare riferimento per individuare una lista di Paesi, territori o di soggetti che svolgono una determinata attività, cui si applica la disciplina. Dovrà essere la controllante residente a verificare il livello di imposizione del Paese estero e confrontarlo con quello italiano, per ogni periodo d'imposta. Con un onere maggiore per il contribuente che potrà tradursi in una fonte di rischio qualora la struttura interna o esterna che gestisce gli affari fiscali non sia dotata del necessario know how in materia di fiscalità internazionale.

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto (art. 1, comma 142, lettera b, legge n. 208/2015) alcune modifiche all'art. 167 TUIR (Disposizioni in materia di imprese estere controllate), che disciplina sia le **CFC “black list”** (commi da 1 a 8), sia quelle c.d. “**white**” (commi 8-*bis* e 8-*ter*).

Secondo quanto disposto dal successivo comma 144, le nuove disposizioni esplicano i loro effetti a decorrere **dal periodo d'imposta 2016** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La prima modifica riguarda l'art. 167, comma 1, TUIR.

Come è noto, tale disposizione ha **due versioni**:

- quella modificata dall'art. 1, comma 83, lettera l), legge n. 244/2007, che rinvia a un provvedimento del Ministero dell'Economia da emanare ai sensi dell'art. 168-*bis*, mai scritto e, quindi, di fatto, **mai entrato in vigore**,
- quella previgente, formalmente abrogata dalla stessa norma ma, per le stesse ragioni, ancora in vigore, su cui è intervenuta la **legge di Stabilità 2016**.

Il legislatore ha, quindi, definitivamente abrogato il suddetto rinvio e, per l'individuazione dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato c.d. black list ha, da un lato, ricompreso tutti quelli meglio definiti in linea di principio al nuovo comma 4 e, dall'altro, escluso i Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un **effettivo scambio di informazioni**.

La seconda modifica è quella che ha interessato il comma 4, integralmente riformulato con un linguaggio senz'altro meno ridondante del precedente e secondo cui qualunque regime fiscale, ordinario e speciale, si considera “privilegiato” se il **livello di tassazione nominale** risulta essere **inferiore al 50%** di quello applicabile in Italia.

La prima considerazione, che consegue dal combinato disposto dei due commi, è che non ci sarà più alcun decreto o provvedimento del Ministero delle Finanze al quale si potrà fare riferimento per individuare una **lista di Paesi, territori** o di **soggetti** che svolgono una determinata attività, cui si applica *de plano* la disciplina in esame.

Quindi, l'apposito D.M. 21 novembre 2001 non troverà più pratica attuazione, mentre dovrà essere la controllante residente a verificare il livello di imposizione del Paese estero e confrontarlo con quello italiano, per ogni periodo d'imposta. Non c'è dubbio che ciò rappresenterà un **onere maggiore per il contribuente** che potrà tradursi in una fonte di rischio qualora la struttura

interna o esterna che gestisce gli affari fiscali non sia dotata del necessario know how in materia di fiscalità internazionale.

C'è da dire, tuttavia, che l'analisi comparativa appare agevolata dal fatto che, per espressa previsione normativa, dovrà essere verificato il livello di **"tassazione nominale"** del Paese di residenza della società controllata e **non quella effettiva**.

Sul "livello di tassazione" incominciano a riproporsi i **dubbi** sulla **rilevanza o meno dell'IRAP**. Come è noto, la norma nulla dice al riguardo, per cui non resta che riferirsi alla [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51E del 6 ottobre 2010](#) che aveva escluso tale imposta dal computo del livello impositivo interno.

In realtà, sarebbe forse il caso di affrontare la questione con una maggiore sistematicità, in relazione a entrambi gli elementi del confronto e all'insieme dell'onere impositivo. Vi sono Paesi che adottano una **imposizione mista**, sul reddito e sul patrimonio netto che, peraltro, rientrano nell'ambito applicativo della convenzione contro le doppie imposizioni (come la Svizzera), oppure una tassazione sui proventi lordi annui quale onere per la facoltà di svolgere determinate attività in concessione (come Monte Carlo), e che vengono sistematicamente disconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

Per questo sarebbe auspicabile un intervento del legislatore o del Dipartimento delle Finanze del MEF, quale fonte interpretativa primaria.

Rimane fermo, invece, il principio per cui la determinazione del reddito del soggetto non residente cui corrisponderà la liquidazione separata dell'imposta in capo alla controllante residente in Italia, dovrà seguire le regole imposte dalla disciplina del TUIR, in materia di IRES, secondo quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2001, n. 429, di attuazione.

Si rinvia a F. Ghiselli, "Controlled foreign companies: aspetti applicativi", in [Elusione fiscale internazionale](#), a cura di P. Valente, IPSOA, 2014.

Direttamente connessa a quanto detto sopra è la modifica che ha interessato il comma 6, nel quale è stato **eliminato il riferimento all'aliquota del 27%** come livello minimo cui assoggettare il reddito della CFC, per introdurre il principio più generale "dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società", valido anche in caso di interventi di riduzione (come quello previsto dal 2017 al 24%).

Come detto in apertura, la legge di Stabilità 2016 ha anche modificato, in parte, la disciplina relativa alle c.d. CFC "white" (che nulla avevano e hanno a che vedere con una lista apposita, mai redatta, ma così denominate per distinguerle da quelle "black list"), contenuta nei commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'art. 167.

Qui l'intervento del legislatore è conseguente alla modifica operata al comma 4, per specificare che tale disciplina si applica a quei soggetti localizzati in Stati o territori diversi da quelli di cui allo stesso comma 4 -ossia diversi da quelli nei quali il livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia - e a quelli localizzati in Stati appartenenti all'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un **adeguato scambio di informazioni**.

Non sono state apportate altre modifiche al testo normativo, ragione per cui continuano ad applicarsi le stesse regole sancite nei commi citati a quei soggetti che risiedono in Paesi UE a fiscalità ridotta e che fino al passato più recente, hanno dovuto presentare l'apposito interpello disapplicativo.

Se il principio della "tassazione nominale" vale per i soggetti black list, per quelli white sottoposti alla disciplina dei commi 8-*bis* e 8-*ter* permane univocamente valido il riferimento alla **"tassazione effettiva"** contenuto nel comma 8-*bis*, lettera a).

Ragione per cui, continueranno a presentarsi le stesse **problematiche** già viste per questo tipo di società residenti all'estero, anche in ordine alla rilevanza delle variazioni, soprattutto in aumento, effettuate in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza, non raramente disconosciute dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica presso la controllante, ai fini della determinazione del livello di imposizione effettiva da confrontare con quello italiano.

Leggi anche ["Legge di Stabilità 2016 i costi black list escono di scena"](#)

